

- iii) qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.
- 7) Se l'esecuzione della disposizione nazionale in questione possa in ogni caso essere esclusa in quanto viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.

Sull'interpretazione dell'art. 81 CE

- 8) Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l'emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue schede di decodifica satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

In particolare:

- a) se l'art. 81, n. 1, debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
- b) in caso affermativo se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi sensibilmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art 81, n. 1.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54).

Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-435/08)

(2008/C 301/43)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, avendo escluso tutte le imbarcazioni da diporto dal campo di applicazione del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002, recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 giugno 2002, 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE (¹); nonché a causa dell'adozione delle disposizioni contenute nell'art. 3.3 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti con cui è stato trasposto in diritto nazionale l'art. 13 della direttiva 2002/59/CE e che rende possibile agli armatori di navi in uscita da un porto polacco, qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, la notifica delle informazioni generali sulla nave nonché delle informazioni sul suo carico (determinate nell'allegato, punto 3, della direttiva 2002/59/CE) solo quando è stabilita la rotta della nave, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza degli artt. 2 e 13 della stessa direttiva,
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza degli artt. 2 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE.

La Repubblica di Polonia non ha attuato correttamente l'art. 2 della direttiva 2002/59/CE che esclude dal suo ambito di applicazione «le navi da pesca, le navi tradizionali e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri».

Il punto 2 di cui all'art. 2.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002 recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima, con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva, va al riguardo al di là delle medesime, poiché esclude dall'ambito di applicazione tutte le imbarcazioni da diporto. La Commissione avverte che una limitazione siffatta dell'ambito di applicazione della direttiva è in contrasto col disposto dell'art. 2 di quest'ultima.

Inoltre la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva 2002/59/CE. L'art. 13, n. 1, della direttiva dispone che «l'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente designata da tale Stato membro».

Un obbligo analogo è disposto dall'art. 3.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti. Tuttavia l'art. 3.3 di tale decreto dispone che «qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, tale informazione [...] viene notificata al più tardi quando è stabilita la rotta della nave».

Tale possibilità non è quindi limitata al caso particolare di cui all'art. 13, n. 2, della direttiva (nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro). Siffatta deroga relativa al momento della notifica delle informazioni è, ad avviso della Commissione, in contrasto con l'art. 13 della direttiva.

(¹) GU L 208, del 5.8.2002, pagg. 10-27.

**Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro**

(Causa C-490/07) (¹)

(2008/C 301/44)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 315 del 22.12.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-117/08) (¹)

(2008/C 301/45)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.